

REGION E SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO”

CATANIA

CONTRATTO D’APPALTO

“Lavori di riqualificazione energetica dell’Edificio 2 presso il P.O. G. Rodolico, finanziati nell’ambito Azione 4.1.1. – Asse prioritario 4 – PO FERS 2014-2020”; CIG 949905000B CUP I67H18001620006

L’anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di aprile, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania - via Santa Sofia 78 – C.A.P. 95123 Catania (CT), sono personalmente presenti, senza l’assistenza di testimoni, per avervi le parti tra di loro espressamente rinunciato, , i Signori:

–**Dott. Gaetano Sirna**, nato a XXXXX il XXXXXXXX - C.F. XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” - via Santa Sofia n°78 – C.A.P. 95123 Catania (CT), il quale, dichiara di intervenire al presente atto, nella qualità di Direttore Generale, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della A.O.U. Policlinico “G. Rodolico San Marco”-, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **“Azienda”**

–**Sig. Angelo Costanza**, nato a XXXX il XXXXXXXX C.F.: XXXXXXXXXXXXX – residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,n ella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta BC Costruzioni s.r.l., con sede legale in Contrada Claudio Villa n.10, 95026 Favara (AG), pec bccostruzionisrl@gigapec.it - P. IVA: 02986120844, di seguito nel

presente atto denominata semplicemente “**Appaltatore**”.

PREMESSO

–che con deliberazione n°2505 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo ed indizione gara per i “Lavori di riqualificazione energetica dell’Edificio 2 presso i P.O. G. Rodolico, finanziati nell’ambito Azione 4.1.1.

– Asse prioritario 4 – PO FERS 2014-2020” per un importo complessivo di € 3.591.195,87 + IVA (diconsi euro tremilionicinquecentonovantunomilacentonovantacinque/87), comprensivo di oneri della sicurezza per € 78.370,18 + IVA (diconsi euro settantottomilatrecentosettanta/18) non soggetti a ribasso;

–che con la medesima deliberazione l’Azienda ha autorizzato l’indizione di una gara ad asta pubblica con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ex artt.60, 36 comma 9 bis e 95 del D.Lgs n.50/2016 (codice dei Contratti pubblici, in seguito **Codice**), da espletarsi mediante piattaforma SITAS e-procurement, per l’affidamento dei lavori di cui al citato progetto esecutivo;

–che i lavori del presente contratto sono finanziati con i fondi PO FESR 2014-2020 della Regione Siciliana –Asse prioritario 4 – Azione 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”;

–che il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art.59 comma 5 bis del

Codice, per questo i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;

– che con deliberazione n°533 del 03/03/2023 - sono stati aggiudicati, a seguito di procedura espletata dall'UREGA tramite piattaforma SITAS e-procurement, i lavori in oggetto;

- che decorsi i termini per la stipula del contratto, ex art.32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli attivati dal RUP, nei confronti del concorrente primo classificato e del suo ausiliario, finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ex art.80 del Codice e dei requisiti professionali, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, e all'attivazione delle procedure per l'acquisizione della certificazione antimafia;

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto dell'appalto, descrizione dei servizi e degli interventi programmati

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica dell'Edificio 2 presso il P.O. G. Rodolico, finanziati nell'ambito Azione 4.1.1. – Asse prioritario 4 – PO FERS 2014-2020””;

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara nel loro complesso, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

–Elaborati di progetto esecutivo redatti dal RTI Mythos Consorzio Stabile (mandataria) – Musa Progetti soc.coop. di ingegneria (mandante) – Ing. Pier Francesco Scandura (mandante) – Ing. Chiara Giuseppina Petronio (mandante) approvati con deliberazione n.2505 del 16/11/2022;

–Deliberazione n.2505 del 16/11/2022 di indizione della procedura e di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa;

–Capitolato Speciale d’Appalto

–Offerta della ditta aggiudicataria;

–Delibera di aggiudicazione n.533 del 03/03/2023;

–Dichiarazione presentata in sede di gara contenente le opere che intende subappaltare;

–Contratto di avvalimento stipulato con il Consorzio Stabile Appaltitalia (Partita IVA 04908490875) per la messa a disposizione dei requisiti OS 6 Classifica III bis, OG 1 Classifica I, OG9 Classifica III, OS 30 Classifica II e OS 28 Classifica II;

–Garanzia per la cauzione definitiva;

–Comunicazione antimafia rilasciata per l’Appaltatore;

-Autocertificazione dell’ausiliaria, di cui all’art.89 del Dlgs n.159/2011, attestante l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del citato D.lgs. n.159/2016, in sostituzione della certificazione antimafia già richiesta in data 09/02/2023.

L’Appaltatore, formalmente si impegna a seguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto.

In virtù del contratto di avvalimento stipulato con il Consorzio Stabile Appaltitalia, in data 24/01/2023, l’appaltatore e l’ausiliario rispondono in

solido nei confronti dell'Azienda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'ausiliaria, ai sensi dell'art.2 di tale contratto di avvalimento, si impegna nei confronti dell'Appaltatore e dell'Azienda, a mettere a disposizione Know-how tecnologico e commerciale, un numero tecnici necessari (n.1 ingegnere, 1 architetto, n.1 geometra, n.1 operaio), attrezzature e mezzi necessari alla esecuzione dell'opera come meglio specificato nel suddetto articolo.

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.2 – Corrispettivo dell'appalto e durata dei lavori

Tenuto conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicatrice, nella misura del 30,9283%, il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di €.
 2.504.738,60 + IVA, diconsì
 (eurodueilionicinquecentoquattromilasettecentotrentotto/60) comprensivo degli oneri della sicurezza per €. 78.370,18 + IVA diconsì
 (eurosettantottomilatrecentosettanta/18) non soggetti a ribasso;

Art.3 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro giorni 15 (quindici) alla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 275 diconsì (duecentosettantacinque) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna

Art.4 – Cause di sospensione dei lavori

In applicazione dell'articolo n. 107 del DLgs n. 50/2016 lavori potranno essere sospesi totalmente nelle seguenti specifiche circostanze:

–indisponibilità dei luoghi per attività ospedaliere o scientifiche;

–altri lavori di adeguamento per attività ospedaliere o scientifiche prioritarie;

In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l'indennizzo spettante all'esecuzione sarà qualificato secondo quanto previsto all'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°49/2018.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori nel termine indicato per l'esecuzione delle opere delle singole fasi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari a 1% dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art. 6. Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto, all'Appaltatore non verrà riconosciuto un premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è corredata da una cauzione prestata mediante fidejussione assicurativa n.0895492181 emessa da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Favara il 31/01/2023 per € 36.000,00.

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore e sarà svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Art. 8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva di €. 524.241,79 (diconsi euro cinquecentoventiquattromiladuecentoquarantuno/79) mediante polizza n°0895493260 emessa HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Favara in data 06/04/2023, e successiva appendice del 13/04/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché dalla tacitazione dei crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, in ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% in quanto l'appaltatore è una microimpresa.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata

del contratto e a reintegrarla ove l'Azienda se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 8.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art.103 comma 7 del D.Lvo n.50/2016, l'Appaltatore ha altresì stipulato una polizza di assicurazione CAR con la società Bene Assicurazioni Spa n°10026990000390 del 13/03/2023, per un importo di € 2.876.937,49 (diconsi euro duemilioniottocentoseptantaseimilanovecentotrentasette/49), e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo, con massimale unico di €500.000,00, diconsi (euro cinquecentomila/00), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa. La suddetta polizza è stipulata con espresso ed esclusivo riferimento ai lavori oggetto del presente appalto e a favore dell'Azienda.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazione e i rilevamento sono fatti in contraddittorio tra le parti: tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure e i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore è dovuta l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di €. 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00), contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 60 (diconsi sessanta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento e relativa fattura acquisita al sistema informatico dell'Azienda, previo riscontro della regolarità del servizio espletato e della posizione contributiva (DURC) e fiscale dell'Appaltatore.

Il mancato pagamento delle fatturazioni nei termini convenuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs 231/2002.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, è fissato in giorni 60 dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, comma 2 del C.C.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12. Obblighi dell'appaltatore e tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza ed assistenza.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a far osservanza ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei Dipartimenti Pubblici, D.P.R. n°62/2013; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Appaltatore comunica che il conto dedicato è intestato al Sig.:

•COSTANZA ANGELO, nato Ad XXXXX il XXXXXXXXXX; C.F.:

XXXXXX – residente in XXXXXXXXXXX

Ed è così identificato:

- Codice IBAN: XXXXXXXXXXX
- Istituto Bancario: Banca Intesa San Paolo Spa

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Contratto nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c.8 del medesimo art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nel rispetto delle previsioni di cui all'art.105 del Codice

Art.15. Modalità di riscossione

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Appaltatore elegge domicilio legale presso la sede della società in Via Claudio Villa n.10, Favara (AG).

Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati ai sensi dell'art.12 del presente contratto. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa.

Art. 16. Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata la nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante accetti espressamente la cessione;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Impresa.

Art. 17. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scale di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Progetto esecutivo con tutti gli elaborati;
- Contratto;

Art. 18 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore, che dichiara di accettare.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà esercitare i diritti di risoluzione ad essa riconosciuti dall'art.

108 del D.Lgs 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Appaltatore, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti e riportati dall'Azienda, inoltre l'Azienda avrà diritto di avvalersi sulle somme dovute all'Appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla medesima Azienda.

Art. 20 – Recesso dal contratto

L'Azienda, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relativi ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

L'Appaltatore comunque non potrà interrompere il servizio fino a quando l'Azienda non avrà affidato ad altro contraente. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo nei limiti delle corrispettivo maturato alla data di efficacia del recesso.

Art. 21 – Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta esecuzione del servizio ai sensi delle norme del Codice Civile e del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia in oggetto, essendo perfettamente a conoscenza dei fatti dei luoghi e delle circostanze che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e che hanno determinato il prezzo ritenuto complessivamente congruo e remunerativo.

Fermo restando l'obbligo di pagamento di qualsiasi danno nel preciso ammontare riconosciuto e liquidato dall'assicurazione, l'Appaltatore non sarà respon-sabile

(tranne per colpa grave o dolo) nei confronti dell'Azienda o di qualunque altra persona, per danni che non siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento come disposto dall'art. 1223 del C.C..

Ove non vietato da una norma imperativa e non derogabile di legge, qualsiasi contestazione da parte dell'Azienda nei confronti dell'Appaltatore decade ed è considerata inefficace se non sia stata notificata in forma scritta all'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data nella quale l'Azienda sia venuta a conoscenza dell'oggetto della contestazione stessa.

Le pattuizioni del presente articolo saranno applicabili, per espressa volontà delle Parti, anche ai collaboratori, ai fornitori ed ai subappaltatori dell'Appaltatore i quali godranno di ogni diritto, difesa, esenzione o limitazione riconosciuta al medesimo Appaltatore nel rispetto dei termini del presente contratto.

Art.22 – Personale: requisiti e obblighi

Per svolgere le prestazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

La ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto, entro dieci giorni dall'affidamento, il nome del proprio referente, che sarà l'unica interfaccia con l'Azienda per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e ss.mm.ii..

Art.23 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Ciascuna Parte si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'Azienda riconosce che in nessun modo e a nessun titolo il presente contratto attribuisce ad essa diritti in relazione alla proprietà intellettuale dell'Appaltatore

o a qualsiasi valore intrinseco collegato alla stessa.

Art.24 – Impegni in base al protocollo di legalità

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa"

l'Appaltatore si impegna:

-- a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

-- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

-- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Art.25 – Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato della Sanità prot.

1410 del 09-01-2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 del 11-02-

2009, l'Appaltatore si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art. 1341,

c. 2 del C.C. di:

--denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto od eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di

organizzazioni o soggetti criminali;

–rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in conformità a quanto previsto nei punti a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 26 – Composizione societaria

L'Appaltatore resta impegnato a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla variazione intervenuta, con allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l'automatica la risoluzione del contratto in corso ai sensi dell'articolo 1456 del C.C..

Art. 27 – Codice etico

L'Appaltatore, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di comportamento contenuti nel proprio codice etico (il "Codice Etico") e nel modello organizzativo, pubblicato sul suo sito internet, e a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001. Con la sottoscrizione del contratto, l'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Appaltatore ed esprime la propria piena ed incondizionata adesione ai principi ed alle disposizioni nello stesso previsti che, pertanto si obbliga ad osservare scrupolosamente. L'Azienda accetta che qualsiasi violazione del Codice Etico dell'Appaltatore costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

Art. 28 – Foro competente

È escluso di procedere al giudizio arbitrale. Si farà ricorso al giudice ordinario per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Appaltatore sull'interpretazione, sull'esecuzione del contratto e sulle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso del servizio che al termine del contratto, se non si sia potuta definire una via amministrativa applicando la procedura di cui all'art 206 del D.Lgs 50/2016. Il foro competente sarà quello di Catania.

Del presente contratto le Parti richiedono, solo in caso di utilizzo, all'Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario IVA. Le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 29. Norme finali

A seguito lettura del presente Atto le Parti l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e all'ordinamento giuridico, ed in segno di accettazione lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, lo sottoscrivono in modalità elettronica

IL DIRETTORE GENERALE	IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'AZIENDA	DITTA BC COSTRUZIONI SRL
(Dott. Gaetano Sirna)	(Geom. Angelo Costanza)

FIRMATO DIGITALMENTE